

COMUNE DI CAPRIGLIO

Provincia di Asti

Tel. 0141/997194 Fax 0141/997194 P.za Mamma Margherita 3 14014 Capriglio (AT)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.6

OGGETTO: Fondo garanzia debiti commerciali - annualità 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **quindici** e minuti **zero** presso la Sede comunale, regolarmente convocati i componenti della Giunta comunale, risultano all'appello:

COGNOME E NOME		CARICA	PRESENTE
1.	GAETA Tiziana - Sindaco	SINDACO	Sì
2.	PERAZZI Stefano - Assessore	VICE SINDACO	Sì
3.	NOVARA Paolo - Assessore	ASSESSORE	Sì
		Totale Presenti:	3
		Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale **DOTT. BIELLI MIRCO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GAETA TIZIANA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Fondo garanzia debiti commerciali - annualità 2023

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile".
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non

rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che "Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Ritenuto, nel bilancio di previsione sono presenti le seguenti poste contabili:

O Spese destinate all'acquisto di beni e servizi

€ 444.816,40;

(macro aggregato 103, 201, 202)

O Spese destinate all'acquisto di beni e servizi

€ 0,00;

finanziate da entrate a natura vincolata

Spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette

€ 364.603,61;

(macro aggregato 103, 201, 202)

Atteso che dalla contabilità dell'Ente si acquisiscono le seguenti informazioni:

O Stock del debito al 31/12/2021

€ - 301,06

O Stock del debito al 31/12/2022

€ 398,94;

o Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2022

€ 390.032,37;

o Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2022

- 3,67

Rilevato che l'ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022 poiché detta grandezza finanziaria non si è ridotta ma l'ammontare dello stock del debito al 31/12/2022 è non superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevuto nel medesimo esercizio;

L'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a - 3,67;

Rilevato pertanto che l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di prendere atto che, per i motivi esposti in premessa, l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali per l'anno 2023.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO Firmato digitalmente GAETA Tiziana IL SEGRETARIO COMUNALE Firmato digitalmente Dott. BIELLI Mirco